

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2014.23

Sentenza del 12 settembre 2014

Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente,
Roy Garré e Giuseppe Muschietti
Cancelliere Davide Francesconi

Parti

A.

istante

Oggetto

Istanza di condono delle spese procedurali (art. 425
CPP)

Visti:

- la sentenza SK.2009.10 del 22 febbraio e del 18 marzo 2010, con cui la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A. colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305^{bis} n. 2 CP) e l'ha condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr 10.-- cadauna, per complessivi fr. 1'800.--, a valere quale pena integralmente complementare alla pena di due anni e sei mesi di reclusione inflittagli, mediante sentenza pronunciata il 27 aprile 2009, dal Giudice per indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, con l'accollo delle spese procedurali per complessivi fr. 6'000.--;
- il passaggio in giudicato di detta decisione, considerato che A. non ha interposto ricorso avverso la succitata sentenza;
- la lettera del 4 luglio 2014 di A., mediante la quale egli, in risposta alla richiesta di pagamento delle spese procedurali da parte del Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), asserendo di avere "*problemi fisici e personali*", facendo altresì riferimento alle "*condizioni di mia madre ed ultimo i guai con la giustizia italiana*" ha chiesto la "*remissione del debito (condono)*";
- lo scritto dell'11 luglio 2014, con il quale il MPC trasmetteva per competenza il summenzionato scritto alla Corte penale del Tribunale penale federale;
- la lettera del 4 agosto 2014, mediante la quale A., su richiesta della scrivente Corte, trasmetteva il formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale, rilevando al contempo un peggioramento della sua situazione, avuto riguardo agli obblighi di mantenimento nei confronti dell'anziana madre nonché ai maggiori costi dovuti alla separazione di fatto dalla sua famiglia, ai quali si aggiungerebbe anche un precario stato di salute;
- la comunicazione del 28 agosto 2014, mediante la quale il MPC ha rinunciato a formulare osservazioni in merito all'istanza in oggetto.

Considerato:

- che, giusta l'art. 363 cpv. 1 CPP, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado

emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un'autorità giudiziaria;

- che, conformemente all'art. 425 CPP, l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle;
- che risulta dunque data la competenza a decidere della Corte penale del Tribunale penale federale;
- che il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini (art. 364 cpv. 3 CPP);
- che, in procedimenti come quello in esame, il giudice decide di principio sulla scorta degli atti; egli pronuncia la decisione per scritto e la motiva succintamente (v. art. 365 cpv. 1 e 2 CPP);
- che l'istante afferma che, a seguito del decesso del fratello avvenuto nel 2008, la sua situazione si sarebbe aggravata, siccome egli avrebbe dovuto trasferirsi per assistere l'anziana madre. Inoltre, la separazione coniugale intervenuta anch'essa nel corso del 2008 avrebbe comportato maggiori uscite, quali costi per l'abitazione, contributi alimentari e spese sanitarie;
- che a proposito del suo stato di salute, l'istante ha prodotto un certificato medico attestante una situazione di obesità, di diabete mellito, ipertensione e gonartrosi bilaterale;
- che A., nel formulario relativo alla sua situazione personale e patrimoniale dichiara di percepire, dal settembre 2013, una sola entrata per l'equivalente di fr. 1'700.-- a titolo di pensione; egli attesta altresì di non avere altra sostanza né di possedere immobili;
- che alla voce "uscite e debiti", l'istante dichiara di versare l'equivalente di fr. 700.-- mensili a titolo di contributo di mantenimento per l'anziana madre, segnalando nel contempo un debito, non meglio precisato e documentato, per un importo complessivo di fr. 10'000.--;
- che, per il resto, A. attesta di non avere altre uscite, né per quanto riguarda un eventuale canone di locazione, né a titolo di copertura sanitaria;

- che, pertanto, non sono ravvisabili ulteriori elementi atti ad accertare compiutamente la situazione patrimoniale dell'istante;
- che, quindi, tenuto conto della situazione patrimoniale così come allegata dall'istante, e avuto particolare riguardo per l'entrata dichiarata di fr. 1'700.-- mensili, il pagamento delle spese procedurali per un importo totale di fr. 6'000.-- non appare a questa Corte oggettivamente impossibile, anche a fronte del fatto che lo stesso istante dichiara di non avere spese fisse o debiti rilevanti documentati cui dover far fronte;
- che, in luogo del postulato condono delle spese procedurali, appare pertanto più opportuno, alla luce dell'attuale situazione dell'istante, concedere una dilazione del pagamento di dette spese procedurali, in ragione di fr. 125.-- mensili, da corrispondere sull'arco di quarantotto mesi;
- che tale esborso mensile, sulla base della situazione patrimoniale e personale così come descritta, appare sostenibile ed esigibile da A.;
- che, pertanto, l'istanza di A. può essere parzialmente accolta, nel senso di quanto appena esposto;
- che per questa procedura non vengono prelevate spese.

Per questi motivi, la Corte pronuncia:

1. L'istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, la riscossione delle spese procedurali pari a complessivi fr. 6'000.-- a carico di A. è dilazionata nella misura di fr. 125.-- mensili.

2. Non si prelevano spese.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio

Il Cancelliere

Intimazione a:

- A.
- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni (quale autorità di esecuzione).

Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).